

Disciplina dell'agriturismo.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristiche allo scopo di:

- a)** agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo- pastorali, singoli e associati, nelle zone rurali;
- b)** salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea;
- c)** valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;
- d)** offrire nuove e diversificate opportunità di impiego del tempo libero in ambiente rurale;
- e)** consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo- pastorali e di acquacoltura di attività economiche integrate con quelle principali;
- f)** sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali;
- g)** favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 25/2007

2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2022